CSR UPDATE


EVOLUZIONE DI PRACTICE E NORMATIVA DEL BILANCIO SOCIALE DALLA RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA ALLA RENDICONTAZIONE ESG DI SOSTENIBILITA'

Torino, 14 settembre 2021

Giuseppe Chiappero



La sfida della sostenibilità



Fonte: www.lastampa.it

Demolizione centrale a carbone di Eggborugh, North Yorkshire, August 1st, 2021

AGENDA

DEFINIZIONE QUADRO REGOLATORIO EUROPEO DELLA SOSTENIBILITA'

EVOLUZIONE DELLA RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA (DIRETTIVA NFRD) VERSO LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA' (PROPOSTA DI DIRETTIVA CSRD E REGOLAMENTO TASSONOMIA)

LA CORSA DI COMMISSIONE EUROPEA E IASB PER LA DEFINIZIONE DI STANDARD COMUNI DI SOSTENIBILITA'

EVOLUZIONE DI PRACTICE E NORMATIVA DEL BILANCIO SOCIALE IN ITALIA

LO SVILUPPO DEL METODO PIEMONTE PER IL BILANCIO SOCIALE VERSO UN METODO ODCEC TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE RAZIONALE DEL PROCESSO DI BILANCIO SOCIALE DI SOSTENIBILITA' (E FORME ANALOGHE DI REPORTING INTEGRATO)

AGENDA

DEFINIZIONE QUADRO REGOLATORIO EUROPEO DELLA SOSTENIBILITA'


EVOLUZIONE DELLA RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA (DIRETTIVA NFRD) VERSO LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA' (PROPOSTA DI DIRETTIVA CSRD E REGOLAMENTO TASSONOMIA)

LA CORSA DI COMMISSIONE EUROPEA E IASB PER LA DEFINIZIONE DI STANDARD COMUNI DI SOSTENIBILITA'

EVOLUZIONE DI PRACTICE E NORMATIVA DEL BILANCIO SOCIALE IN ITALIA

LO SVILUPPO DEL METODO PIEMONTE PER IL BILANCIO SOCIALE VERSO UN METODO ODCEC TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE RAZIONALE DEL PROCESSO DI BILANCIO SOCIALE DI SOSTENIBILITA' (E FORME ANALOGHE DI REPORTING INTEGRATO)

Disclosure dei climate related risk



Fonte: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD, June 2017

Orientamenti CE per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

П

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima

(2019/C 209/01)

Nota importante

La presente comunicazione è stata redatta a norma dell'articolo 2 della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) per aiutare le imprese interessate a comunicare le informazioni di carattere non finanziario in maniera rilevante, utile, coerente e comparabile. Costituisce documento integrativo degli orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario adottati dalla Commissione nel 2017 (C(2017) 4234 final). La presente comunicazione fornisce orientamenti non vincolanti e non introduce nuovi obblighi giuridici. Nella misura in cui la presente comunicazione contenga eventuali interpretazioni della direttiva 2014/95/UE, la posizione della Commissione non pregiudica alcuna interpretazione di tale direttiva che possa essere emessa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Le imprese che utilizzano i presenti orientamenti possono basarsi anche su standard internazionali, nazionali o dell'Unione. La presente comunicazione non è una norma tecnica, di conseguenza né chi prepara le dichiarazioni di carattere non finanziario né alcuna parte che agisca per conto degli stessi o altrimenti può far valere la conformità di dette dichiarazioni al presente documento.

Orientamenti CE per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

20.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 209/5

Grafico 1

La doppia rilevanza individuata dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario nel contesto della comunicazione delle informazioni relative al clima



L'espressione "rilevanza finanziaria" è usata qui nel senso ampio di incidenza sul valore dell'impresa, non soltanto nel senso di incidenza sulle misure finanziarie rilevate nel bilancio.

Fonte: Comunicazione CE (2019/C 209/01) «Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima»

Piano d'azione per la finanza sostenibile

FIGURA 1. I dieci punti del Piano d'Azione per finanziare la crescita sostenibile

- Introdurre una "tassonomia" europea per la finanza sostenibile, ovvero un sistema condiviso di definizione e classificazione delle attività economiche sostenibili
- Creare standard e certificazioni di qualità per i green bond, con l'obiettivo di garantire la credibilità del mercato e rafforzare la fiducia degli investitori
- Incrementare gli investimenti verso infrastrutture sostenibili (per esempio, le reti di trasporto) sia negli Stati membri, sia nei paesi partner
- 4. Modificare le Direttive MiFID II e IDD e le linee guida ESMA sulla valutazione di adeguatezza dei prodotti, includendo le preferenze dei clienti in materia di sostenibilità tra gli elementi da considerare nell'ambito dei servizi di consulenza
- Rendere più trasparenti le metodologie adottate dagli index provider nella costruzione dei benchmark di sostenibilità, armonizzando in particolare gli indici low-carbon
- Incoraggiare l'integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) da parte delle società di rating e di ricerca di mercato
- Introdurre i criteri di sostenibilità nella definizione di dovere fiduciario, che vincola gli investitori istituzionali ad agire nel migliore interesse dei beneficiari
- 8. Valutare la possibilità di introdurre una riduzione nei requisiti patrimoniali minimi delle banche in relazione agli investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale (il cosiddetto "green supporting factor"), nel caso in cui i profili di rischio siano effettivamente inferiori
- 9. Migliorare qualità e trasparenza della rendicontazione non finanziaria delle imprese, allineando le attuali linee guida sui rischi climatici alle raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures del Financial Stability Board
- Incoraggiare l'integrazione dei criteri ESG e l'adozione di un approccio di lungo periodo nei processi decisionali dei Consigli di Amministrazione

Fonte: Elaborazione del Forum per la Finanza Sostenibile da: Commissione Europea 2018, Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile: https://bit.ly/2xL90rF

Consultazioni
in materia di
renewed
sustainable
finance,
sustainable
corporate
governance, e
altre iniziative


Piano d'azione per la finanza sostenibile



Le misure attuative del Piano:


- ✓ Regolamento Disclosure
- ✓ Modifiche al Regolamento Benchmark
- ✓ Regolamento Tassonomia
- ✓ Altre iniziative in materia di finanza sostenibile
- ✓ Regole di intermediazione mobiliare
- ✓ Marchio ecolabel e definizione di un green standard
- ✓ Revisione della direttiva 2014/95/UE sull'informazione non finanziaria
- ✓ Consultazioni in materia di renewed sustainable finance, sustainable corporate governance, e altre iniziative

Green Deal Europeo



Fonte: COM(2019) 640 final, Bruxelles. 11.12.2019

Next Generation EU



Le **3 P** del discorso programmatico di insediamento del Governo **Draghi** ... 17.02.2021

P PERSONE

P PIANETA

P PROSPERITA'

G GIOVANI

- → YOUTH4CLIMATE: DRIVING AMBITION → PROSSIMA CONFERENZA DELLE PARTI SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO (COP 26) ITALIA + U.K.
- → COMPETENZE STEM → IMPULSO ALLA FORMAZIONE NELLE COMPETENZE CHIAVE PER IL
 RILANCIO DEL PAESE



22 June 2021!



Le sfide del PNRR italiano

LE MISSIONI



LE MISSIONI

N	MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	87
N	/11C1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	90
N	//1C2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO	97
N	/1C3: TURISMO E CULTURA 4.0	107
N	MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	120
N	//2C1: AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE	123
N	// 12C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE	129
	//2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	
N	//2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	147
N	MISSIONE 3: INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE	158
	/3C1: INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA	
N	//3C2: INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA	168
N	MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA	175
N	14C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	179
N	//4C2: DALLA RICERCA ALL'IMPRESA	193
N	AISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE	202
N	/ISC1: POLITICHE PER IL LAVORO	204
	15C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	
N	/ISC3: INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE	219
N	MISSIONE 6: SALUTE	225
N	16C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE	227
N	16C2: INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	231

Le sfide del PNRR italiano



LA GOVERNANCE (D.L. 77/2021)

Art. 5-bis. «Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali più rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR prevede lo svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali, sulle filiere produttive e industriali nonché sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti....»

Nuovo regolamento UE sulla trasparenza degli investimenti sostenibili – EU SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION (SFDR)

REGOLAMENTO (UE) 2019/2088

In applicazione dal 10 marzo 2021

Integrazione rischi e politiche di sostenibilità da parte degli operatori finanziari per la valutazione degli investimenti e dei relativi obblighi di trasparenza informativa nei confronti degli investitori finali



Transizione verso un quadro sistemico della sostenibilità (economica - ambientale - sociale) che attraverso le procedure del merito creditizio che incorporano la valutazione dei rischi ESG travalica i diretti destinatari del regolamento

Nuovo regolamento UE sulla Tassonomia – EU SUSTAINABLE FINANCE TAXONOMY REGULATION (SFTR)

REGOLAMENTO (UE) 2020/852

Potere di emanazione atti delegati dal 12 luglio 2020

Strumento di trasparenza che introduce solidi criteri scientifici di prestazione al fine di stabilire quali attività economiche possono definirsi sostenibili e così apportare un contributo sostanziale agli obiettivi del Green Deal



Atto delegato del 21.04.2021 che fornisce la prima serie di criteri di vaglio tecnico per i primi due obiettivi ambientali della tassonomia e introduce un linguaggio comune per investitori e imprese



Obblighi di disclosure con riferimento alla Tassonomia per le imprese non finanziare soggette alla NFRD ovvero che utilizzano la DNF (a partire da 01.01.2022 oppure 01.01.2023 se su base volontaria)

Tassonomia e PNRR

"Il quadro definito dalla Tassonomia fornisce quindi una guida affidabile affinché le decisioni di investimento siano sostenibili ed è diventato un elemento cardine nei criteri di assegnazione delle risorse europee"

Fonte: «Il principio del Do Not Significant Harm (DNSH) nel

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza» -

https://italiadomani.gov.it

AGENDA

DEFINIZIONE QUADRO REGOLATORIO EUROPEO DELLA SOSTENIBILITA'

EVOLUZIONE DELLA RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA (DIRETTIVA NFRD) VERSO LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA' (PROPOSTA DI DIRETTIVA CSRD E REGOLAMENTO TASSONOMIA)

LA CORSA DI COMMISSIONE EUROPEA E IASB PER LA DEFINIZIONE DI STANDARD COMUNI DI SOSTENIBILITA'

EVOLUZIONE NORMATIVA DEL BILANCIO SOCIALE IN ITALIA

LO SVILUPPO DEL METODO PIEMONTE PER IL BILANCIO SOCIALE VERSO UN METODO ODCEC TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE RAZIONALE DEL PROCESSO DI BILANCIO SOCIALE DI SOSTENIBILITA' (E FORME ANALOGHE DI REPORTING INTEGRATO)

Impulso del Green Deal alla rendicontazione di sostenibilità

Il Green Deal è uno degli obiettivi strategici 2019 - 2024 della CE

L'integrazione della sostenibilità in tutte le politiche dell'UE è una delle azioni chiave del Green Deal

Il riesame della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (NFRD) è una delle sue azioni caratterizzanti

Pubblicazione *Inception impact assessment* (30.01.2021) Periodo di consultazione nuova direttiva (febbraio - giugno 2020) Lavori preparatori EFRAG (marzo 2021)

Comunicazione CE del 21.04.2021

Proposal Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD EU Taxonomy Climate Delegated Act

The April 2021 Package



6 July 2021: proposal EU Green Bond Standard (EUGBS)





Fondazione Nazionale dei Commercialisti

INFORMATIVA PERIODICA


Covid 19: International update n. 4

16 aprile 2020


Informativa suconsultazione pubblica UE20/02/2020 – 11/06/2020

- Aperta a tutti i cittadini e organizzazioni dell'Unione Europea, in particolare ai soggetti incaricati della redazione dei report non finanziari, agli utilizzatori di tali informazioni, agli altri stakeholder
- E' stato possibile partecipare rispondendo al questionario online

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/non-financial-reporting-directive-2020




RUOLO DELLO EUROPEAN
LAB DELL' EFRAG
(EUROPEAN FINANCIAL
REPORTING ADVISORY
GROUP) DI CONSULENTE
TECNICO DELLA
COMMISSIONE EUROPEA
PER L'ELABORAZIONE DEI
NUOVI STANDARD DI
SOSTENIBILITA' DELLE
IMPRESE



OBIETTIVI:

- (i) assicurare che gli investitori abbiano accesso a informazioni non finanziarie adeguate per potere tener conto dei rischi, delle opportunità e degli impatti connessi ai fattori di sostenibilità nelle proprie decisioni di investimento;
- (ii) far sì che le imprese siano rese maggiormente responsabili dei loro impatti sulla società e sull'ambiente.



TEMI:

- (i) la possibile estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della Direttiva;
- (ii) la qualità e l'ambito delle informazioni non finanziarie da divulgare;
- (iii) la precisazione della nozione di materialità;
- (iv) i controlli esterni;
- (v) la digitalizzazione, e la struttura e la collocazione dell'informazione non finanziaria;
- (vi) la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per le società.

Proposta di direttiva sul reporting di sostenibilità (CSRD) e confronto con la direttiva NFRD

	NFRD	CSRD
Declinazione stati membri	D. Lgs. 254/2016 in Italia (da FY 2018)	Adozione entro 2022
Perimetro	EIP > 500 dipendenti e ➤ 40 mio ricavi e/o ➤ 20 mio tot. attivo	 Tutte le quotate eccetto microimprese Società non quotate che per almeno 2 esercizi superino due dei seguenti criteri: 250 dip. 40 mio ricavi 20 mio tot. attivo

Proposta di direttiva sul reporting di sostenibilità (CSRD) e confronto con la direttiva NFRD

	NFRD	CSRD
Contenuti	Politiche, risultati, rischi e modalità di gestione nelle seguenti aree: • Ambientali • Sociali • Attinenti al personale • Rispetto diritti umani • Lotta alla corruzione attiva e passiva • Diversità organi sociali	 Requisiti aggiuntivi (governance dei fattori ESG, rendicontazione degli intangibles, ecc.) Concetto di «doppia materialità» Informazioni anche forward looking Rispetto dei nuovi standard europei di sostenibilità in via di emissione

Nuova direttiva europea sulla RNF (CSRD) e confronto con la direttiva NFRD

	NFRD	CSRD
Obblighi di attestazione	 Avvenuta predisposizione (revisore legale) Conformità agli standard applicati (revisore legale o soggetto con analoga qualifica) Adempimenti correlati (organo di controllo) 	 Avvenuta predisposizione Conformità alla normativa (limited ma con estensione a reasonable se gli standard lo permetteranno) Verifica conformità alla tassonomia UE e verifica del processo per l'identificazione delle informazioni rilevanti

Proposta di direttiva sul reporting di sostenibilità (CSRD) e confronto con la direttiva NFRD

	NFRD	CSRD
Modalità di rendicontazione e formato	 Nella RSG o in relazione distinta Pubblicazione su sito aziendale 	 Obbligatoria all'interno della RSG Obbligatoria anche su formato elettronico (XHTML) secondo lo standard di reporting obbligatorio (regolamento ESEF) che permette la lettura dei dati tramite il punto di accesso unico europeo

"Il Regolamento Tassonomia sancisce la nascita del primo sistema armonizzato di classificazione delle attività economiche sostenibili a livello globale e mira a superare gli ostacoli allo sviluppo degli investimenti sostenibili legati all'assenza di un linguaggio comune e definizioni condivise e a favorire la trasparenza e la comparabilità delle informazioni, diffuse al mercato, che fanno riferimento ai concetti di sostenibilità e di investimento sostenibile, riducendo il ricorso a illegittime pratiche di greenwashing"

Fonte: Consob, La Finanza per lo sviluppo sostenibile, giugno 2021

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

- Il presente regolamento stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.
- (*) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Conziglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
- (**) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Conziglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GUL 352 del 9.12.2014, pag. 1).
- (*) Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Conziglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (GUL 198 del 25.7.2019, pag. 1).

L 198/26 IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

22.6.2020

- Il presente regolamento si applica:
- a) alle misure adottate dagli Stati membri o dall'Unione che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili;
- b) ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari;
- c) alle imprese soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19 bis o dell'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

Oggetto: Il Regolamento definisce dei criteri oggettivi affinché un'attività economica si possa definire «sostenibile». La verifica va fatta a livello di attività economica e non dell'intera impresa Ambito: il Regolamento è direttamente applicabile alle imprese soggette all'obbligo della DNF ed a quelle che l'adottano su base volontaria

Articolo 9

Obiettivi ambientali

Ai fini del presente regolamento s'intendono per obiettivi ambientali:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un'economia circolare;
- e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Per essere definita sostenibile un'attività economica deve avere un impatto positivo su almeno uno dei 6 obiettivi di tutela dell'ambiente individuati dall'art. 9, senza danneggiare in modo significativo nessuno degli altri.

Per il momento i criteri di vaglio tecnico di cui all'Atto Delegato del 21.04.2021 riguardano i soli primi due obiettivi, peraltro i più indirizzati all'obiettivo di contrasto egli effetti dei cambiamenti climatici che informa il Green Deal.

Articolo 3

Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche

Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un'attività economica è considerata ecosostenibile se:

- a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16;
- b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità dell'articolo 17;
- c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 18; e
- d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2.

Per essere eco-compatibile, un'attività deve soddisfare 3 condizioni:

- 1. contribuire positivamente ad almeno uno dei 6 obiettivi ambientali di cui all'art. 9;
- 2. non produrre danni significativi a nessuno degli altri obiettivi ambientali (trade-off) (principio del «Do Not Significant Harm DNSH»;
- 3. essere svolta nel rispetto di garanzie sociali minime di salvaguardia (per esempio, i principi e diritti dettati dalle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro OIL, ed i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani).

La verifica del soddisfacimento delle suddette tre condizioni di eco-sostenibilità viene effettuata coi criteri di vaglio tecnico identificati dal TEG ed oggetto degli atti delegati.

Sentenza 26.05.2021 Tribunale dell'Aia

ECLI:NL:RBDHA:2021:5337

Instantie Rechtbank Den Haag

Datum uitspraak 26-05-2021

Datum publicatie 26-05-2021

Zaaknummer C/09/571932 / HA ZA 19-379

Rechtsgebieden Civiel recht

Bijzondere kenmerken Bodemzaak

Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie

zie ECLI nummer: ECLI:NL:RBDHA:2021:5339 (Engelse versie):

Klimaatzaak tegen Royal Dutch Shell

Ontvankelijkheid vorderingen. Toepasselijk recht. RDS is verplicht om via het concernbeleid van de Shell-groep te zorgen voor CO2-reductie van de Shell-groep, haar toeleveranciers en afnemers. Dat volgt uit de voor RDS geldende ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die de rechtbank heeft ingevuld aan de hand van de feiten, breed gedragen inzichten en internationaal aanvaarde standaarden. Geen schending van deze verplichting, wel een dreigende schending. Bevel.



Articolo 8


Trasparenza delle imprese nelle dichiarazioni di carattere non finanziario

- Qualsiasi impresa soggetta all'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 bis o dell'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE include, nella dichiarazione di carattere non finanziario o nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, informazioni su come e in che misura le attività dell'impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del presente regolamento.
- In particolare, le imprese non finanziarie comunicano quanto segue:
- a) la quota del loro fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9; e
- b) la quota delle loro spese in conto capitale e la quota delle spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9.
- Se un'impresa pubblica informazioni di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 bis o dell'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE in una relazione distinta conformemente all'articolo 19 bis, paragrafo 4, o all'articolo 29 bis, paragrafo 4, di tale direttiva, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono pubblicate nella relazione distinta.
- 4. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 23 al fine di integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo per precisare il contenuto e la presentazione delle informazioni da comunicare in conformità di tali paragrafi, compresa la metodologia da utilizzare al fine di rispettarli, tenendo conto delle specificità delle imprese finanziarie e non finanziarie e dei criteri di vaglio tecnico fissati a norma del presente regolamento. La Commissione adotta tale atto delegato entro il 1º giugno 2021.


L'informativa obbligatoria non è solo qualitativa ma anche quantitativa, in termini di TURNOVER, CAPEX, OPEX. Deve essere *forward looking* quanto ad integrazione degli obiettivi di allineamento nei piani industriali delle attività che, in sede di *Gap Analysis*, siano risultate *eligible* ma non ancora *aligned*





https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/



About the EU Taxonomy Compass









24.3 Public transport

Sector classification and activity		
Macro-Sector	H - Transport and storage	
NACE Level	4	
Code	H49.3.1	
Description	Urban and suburban passenger land transport (public transport)	
Mitigation criteria		
Principle	Demonstrate substantial GHG emission reduction	
Metric	CO ₂ e emissions per passenger- kilometre (gCO ₂ e/pkm).	
Threshold	 Zero direct emissions land transport activities (e.g. light rail transit, metro, tram, trolleybus, bus and rail) are eligible. 	
	 Other fleets are eligible if direct emissions are below 50 gCO₂e/pkm until 2025 (non-eligible thereafter) 	

Do no significant harm assessment

The main potential significant harm to other environmental objectives from the operation of urban and suburban passenger land transport (public transport) are summarised as follows:

- Direct emissions to air³⁵² from the exhaust gases of internal combustion engine: nitrogen oxides (NOx), total hydrocarbon (THC), non-methane hydrocarbons (NMHC), carbon monoxide (CO), particulate matter (PM) and particle number, and from tyre abrasion and brakes friction and noise emissions³⁵³;
- Waste generation (hazardous and non-hazardous) during maintenance and end-of-life of the vehicle or rolling stock.

44

AGENDA

DEFINIZIONE QUADRO REGOLATORIO EUROPEO DELLA SOSTENIBILITA'

EVOLUZIONE DELLA RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA (DIRETTIVA NFRD) VERSO LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA' (PROPOSTA DI DIRETTIVA CSRD E REGOLAMENTO TASSONOMIA)

LA CORSA DI COMMISSIONE EUROPEA E IASB PER LA DEFINIZIONE DI STANDARD COMUNI DI SOSTENIBILITA'

EVOLUZIONE DI PRACTICE E NORMATIVA DEL BILANCIO SOCIALE IN ITALIA

LO SVILUPPO DEL METODO PIEMONTE PER IL BILANCIO SOCIALE VERSO UN METODO ODCEC TORINO PER L'AMMISTRAZIONE RAZIONALE DEL PROCESSO DI BILANCIO SOCIALE DI SOSTENIBILITA' (E FORME ANALOGHE DI REPORTING INTEGRATO)

Principi guida e reporting standard

Principi guida

ITA

- Progetto CSR-SC (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
- Progetto Q-RES

UE

- Libro verde UE
- Linee guida OCSE
- Dichiarazioni OIL

INT

- Global Compact
- AA 1000
 - → AA1000AS; AA100SES

ISO 26000

Reporting guidelines

ITA

- GBS Gruppo di Studio per il BS
- Linee guida ETS (D. 04/07/2019)
- Linee guida Agenzia Terzo Settore
- Bilancio del Bene Comune (BBC)

UE

- CSR Europe
- The Copenaghen Charter

INT

- GRI Standards
- IIRC Framework


IIRC \rightarrow GRI \rightarrow GSSB

GRI SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS

Overview




The Global Sustainability Standards Board (GSSB) has sole responsibility for setting the first globally accepted standards for sustainability reporting – the <u>GRI Sustainability Reporting</u> Standards.





Standard GRI



... oltre a 71 standard tematici

3 nuovi standard in applicazione dal 2021 (207 Imposte; 303 Acqua e scarichi idrici; 403 Salute e sicurezza sul lavoro), 1 dal 2022 (306 Rifiuti)

Consultazione per nuovi **Standard Universali** (**101**, **102**, **103**) chiusa il 09/09/2020, release attesa entro il 2021



Marzo 2021: accelerazione dei principi e dei framework verso il reporting di sostenibilità



Marzo 2021: accelerazione dei principi e dei framework verso il reporting di sostenibilità



Marzo 2021: accelerazione dei principi e dei framework verso il reporting di sostenibilità

A robust toolset to support business and investor decision-making











Luglio 2021: Accordo di collaborazione EFRAG - GRI

EFRAG & GRI landmark Statement of Cooperation


Working towards international sustainability reporting convergence, EFRAG Project Task Force on European sustainability reporting standards (PTF-ESRS) and GRI sign landmark Statement of Cooperation

Brussels, 8 July 2021

Building on and contributing to international convergence: a key objective of the PTF-ESRS

As from its inception in September 2020, the EFRAG Project Task Force on Non-Financial Reporting Standards (PTF-NFRS) established fruitful working relationships with European and international standard setters and initiatives fostering the progress of sustainability reporting.


Management Commentary IASB





ED/2016/6 Management Commentary Exposure Draft

Building on these innovations, the Board has developed proposals for a comprehensive framework that would enable companies to bring together in management commentary the information investors and creditors need to assess a company's long-term prospects, including information about the company's intangible resources and relationships and about sustainability matters affecting the company. That framework would replace IFRS Practice Statement 1.



AGENDA

DEFINIZIONE QUADRO REGOLATORIO EUROPEO DELLA SOSTENIBILITA'

EVOLUZIONE DELLA RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA (DIRETTIVA NFRD) VERSO LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA' (PROPOSTA DI DIRETTIVA CSRD E REGOLAMENTO TASSONOMIA)

LA CORSA DI COMMISSIONE EUROPEA E IASB PER LA DEFINIZIONE DI STANDARD COMUNI DI SOSTENIBILITA'


EVOLUZIONE DI PRACTICE E NORMATIVA DEL BILANCIO SOCIALE IN ITALIA

LO SVILUPPO DEL METODO PIEMONTE PER IL BILANCIO SOCIALE VERSO UN METODO ODCEC TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE RAZIONALE DEL PROCESSO DI BILANCIO SOCIALE DI SOSTENIBILITA' (E FORME ANALOGHE DI REPORTING INTEGRATO)

Le chiavi di lettura del bilancio sociale ...

CHIAVI DI LETTURA BILANCIO	BILANCIO	BILANCIO SOCIALE
RIFERIMENTO TEMPORALE	ESERCIZIO / PERIODO AMMINISTRATIVO	ESERCIZIO / PERIODO AMMINISTRATIVO
DESTINATARI	SOCI	STAKEHOLDERS
CONTENUTI	ECONOMICO-FINANZIARIO	NARRATIVO, ATTIVITA' FATTE, IMPATTO SUL TERRITORIO, IMPATTO SUI BENEFICIARI. TRE PILASTRI: ECONOMICO, SOCIALE, AMBIENTALE
		IL CAPITALE UMANO (O DELL'INTANGIBILE)
RISULTANTE DI	CO.GE - INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI	CONTABILITA' ANALITICA- SOCIALE, INDICATORI NON FINANZIARI
BASE GIURIDICA	COD. CIV. + NORME SPECIALI	VOLONTARIO + LINEE GUIDA + DETERMINATE TIPOLOGIE DI AZIENDE → ENTI DI INTERESSE PUBBLICO (D. LG. 254/2016); ENTI DEL TERZO SETTORE (LINEE GUIDA DM 04.07.2019)

Le dinamiche del bilancio sociale



La sfida del «profit for purpose»



Fonte: www.insight.reputationinstitute.com

"Purpose is not just about looking in the rearview mirror and assessing how a company may have made an impact ...

... It's about using purpose as a filter through which you make decisions going forward"

Haley Rushing, Purpose Institute, Austin, Texas

Corporate Activism



A look at corporate activism in 2021

The whole world is wotching. Corporate activism has expanded from covert legislative efforts to broader, deliberate social and community initiatives – ranging from simple good intentions to internal employment and leadership developments to monetary dependence.

Sut 2020 changed everything. When governments differed in their responses to social, environmental, and political conflict, attention turned to corporations to set the standard responding and acting with purpose.

Corporate transparency and accountability are no longer a warm fuzzy, but an expectation and necessary action. Employer brand, purchase appeal, trust, willingness to recommend, and general reputation are all impacted by corporate behavior towards social, political, and environmental experiences.

As we say here at RepTrak, saying and doing the right thing is good for business.

Vet, too many flashy declarations have become empty promises, and the public has noticed. Consumer attitude towards corporate activism has grown more demanding and more ownical and continues to evolve.

Here's what our data is telling us.



SAYING &

DOING THE

BUSINESS.

RIGHT THING

IS GOOD FOR



...of the public believe it is essential for corporations to provide both actions and words in response to cultural issues.

IL NUOVO CORSO
DELL'ATTIVISMO AZIENDALE
NELLA SFIDA DEL
CAMBIAMENTO VERSO LA
DOPPIA MATERIALITA'


Fonte: The Rep Trak Company, 2021

Le dimensioni del Bilancio sociale



Riflessioni sulle politiche di sostenibilità ai tempi di COVID-19





GRI welcomes continued commitment to achieving the EU Green Deal

Fonte: GRI updates@globalreportingnews.org

LA CSR AI TEMPI DI COVID-19

- ✓ Riconversioni produttive
- Donazioni
- ✓ Interventi a riduzione dei differenziali retributivi
- ✓ Investimenti sulla sicurezza
- Cause related marketing
- ✓ Gestione del rischio reputazionale
- ✓ Informativa tempestiva ed affidabile sugli effetti economici della pandemia
- ✓ Ecc.

NORMATIVE EMERGENZIALI CHE IMPONGONO VALUTAZIONI DI MEDIO LUNGO TERMINE SUL SUPERAMENTO DELLA CRISI E RIAFFERMAZIONE DEI PRINCIPI DI CONTINUITA' AZIENDALE



ORIENTAMENTO ALLA SOSTENIBILITA'

Il contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile











































2030





Riflessioni sulle politiche di sostenibilità ai tempi di COVID-19

"The ongoing COVID-19 outbreak in particular underscores that companies should prioritise the long term interests of their stakeholders. Many companies in the EU have decided to prioritise the interests of key stakeholders, in particular employees, customers and suppliers, over short-term shareholder interest.

These factors contribute to driving long-term returns as they are crucial in order to maintain companies' ability to operate..."

Fonte: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2020-sustainable-finance-strategy-consultation-document_en.pdf

Gli effetti della pandemia sulle dichiarazioni di carattere non finanziario

Impatto della pandemia di COVID-19 sulle tematiche non finanziarie ed azioni di mitigazione adottate

Questioni sociali e attinenti al personale, con particolare attenzione ai profili di salute e sicurezza

Grado di resilienza del Business model e capacità dell'impresa a continuare a creare valore nel tempo

Rischi relativi al cambiamento climatico

Interconnessioni tra informazioni finanziarie e non finanziarie

RICHIAMO DI ATTENZIONE CONSOB N. 1 DEL 16.02.2021 SUI BILANCI SOCIETARI 2020

Il sistema dei controlli interni

«... insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi»



«... insieme delle regole, procedure e strutture organizzative finalizzate ad una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, al fine di contribuire al successo sostenibile della società.".


Fonte: Codice di autodisciplina Borsa Italiana, 2018

Fonte: Codice di Corporate Governance, 2020


Un sistema dei controlli interni efficace sarà in grado di garantire:

- La salvaguardia del patrimonio sociale;
- l'efficacia e l'efficienza e delle operazioni aziendali;
- l'affidabilità dell'informazione finanziaria e di sostenibilità;
- Il rispetto di leggi e regolamenti.

CoSo ERM Framework - ottobre 2018



Considerazione dei rischi ESG (ambientali, sociali, di governance) nell'ambito della gestione del rischio aziendale (ERM)



STRATEGY DEVELOPMENT BUSINESS OR JECTIVE FORMULATION & PERFORMANCE VALUE

Strategy & Objective-Setting

Performance & Culture

Performance & Review & Revision

Review & Revision

Information, Communication, & Reporting

"La cultura, le capacità e gli strumenti, integrati con la strategia e l'operatività, su cui le organizzazioni fanno affidamento per gestire i rischi nel processo di creazione, mantenimento e realizzazione del valore".

Fonte: www.coso.org

La governance della sostenibilità

Il bilancio sociale riflette l'impegno degli amministratori a tutelare, nella discrezionalità gestoria dell'impresa, ampie categorie di interessi che vanno ben oltre quelli degli azionisti, in sintonia con art. 41 Cost. che coniuga la libertà d'impresa e utilità sociale

Principio incorporato nel nuovo Codice di corporate governance che, nelle quotate, individua quale obiettivo prioritario dell'organo amministrativo il cd. «successo sostenibile», ovvero la creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo contro degli interessi degli «altri» stakeholder rilevanti (es. creditori, lavoratori, ...)

Perseguimento di interessi a lungo termine e della sostenibilità quali elementi della politica della remunerazione

RAPPORTO ASSONIME 18.03.2021 «DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI E SOSTENIBILITA'»

Il bilancio sociale nell'evoluzione normativa

- Adempimento rispetto a normative specifiche che per determinate tipologie di organizzazione hanno reso obbligatoria la predisposizione del bilancio sociale o di un rendiconto non finanziario
- Riferimento alle linee guida predisposte a supporto delle normative specifiche → soft law

Normative

- ✓ D. Lgs 254/2016 e s.m.i. → la Dichiarazione Non Finanziaria (DNF)
- ✓ Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli ETS (D.M. 4 luglio 2019)
- ✓ Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli ETS (D.M. 23 luglio 2019)
- ✓ Schemi di bilancio degli ETS (D.M. 5 marzo 2020)

Evoluzione della normativa comunitaria ("direttive contabili") e nazionale

DIRETTIVE

78/660/CE (IV) 83/349/CE (VII)

DIRETTIVA 2003/51/CE

DIRETTIVA 2013/34/UE

DIRETTIVA 2014/95/UE
DEL 22/10/2014
PUBBLICATA SULLA G.U.
UE DEL 15/11/2014

D.Lgs 32/2007




ART. 2428 C.C - NUOVA FORMULAZIONE



"Avente ad oggetto la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e taluni gruppi di grandi dimensioni"

DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2016, N. 254
PUBBLICATO SULLA G.U. N. 7 DEL 10.01.2017 ED ENTRATO IN VIGORE IL 25.01.2017

Timing Non Financial Reporting Directive (NFRD)



D. Lgs 254/2016 - Informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità - Ruolo della Consob

- Delibera CONSOB n. 20267 del 18.01.2018 adozione del Regolamento di attuazione del D. Lgs 254/2016 modalità di pubblicazione, verifica e vigilanza sulle dichiarazioni di carattere non finanziario (DNF)
- Richiamo di attenzione CONSOB n. 1 del 28.02.2019 modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2019 al Decreto legislativo in materia di DNF
- Richiamo di attenzione CONSOB n. 1 del 16.02.2021 COVID 19 - misure di sostegno all'economia, contenente indicazioni sull'informativa da fornire da parte delle società che pubblicano le dichiarazioni non finanziarie 2020

Ambito di applicazione dell'informativa non finanziaria d'impresa

- ❖ Enti di Interesse Pubblico Rilevante (EIPR) di cui all'art. 16 comma 1 D. Lgs 39/2010 (Società quotate; Imprese bancarie, finanziarie e SIM; Imprese assicurative) (DNF individuale):
 - ✓ che abbiano più di 500 dipendenti nel corso dell'esercizio finanziario
 - ✓ che alla data di chiusura dell'esercizio abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti:
 - ✓ Totale dello stato patrimoniale Euro 20 milioni (si ritiene totale attivo)
 - ✓ Totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni Euro 40 milioni
- ❖ EIPR che siano società madri (quindi tenuti al consolidato) di gruppi di grandi dimensioni come sopra definiti (DNF consolidata)

POSSIBILITA' DI PREDISPOSIZIONE SU BASE VOLONTARIA ANCHE DA PARTE DELLE IMPRESE NON EIPR E DI MINORI DIMENSIONI RISPETTO ALLE SOGLIE PREDETTE

Temi dell'informativa non finanziaria d'impresa

- Rispetto dei diritti
 - sociali
 - ambientali
 - umani

- PRINCIPIO DELLA RILEVANZA
- Lotta alla corruzione attiva e passiva
- Politica di diversità nella composizione degli organi direttivi e di controllo

APPROCCIO
"REPORT/COMPLY OR EXPLAIN"

Art. 3 comma 1 D. Lgs 254/2016 Contenuto minimo

- «1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa, descrivendo almeno:
- a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi;
- b) le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;
- c) i principali rischi, (ivi incluse le modalità di gestione degli stessi)*, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto;»
 - * Modifica introdotta da art. 1, c. 1073. L. 145/2018 (legge di bilancio 2019)

Risk based approach

Supply Chain Integrity

Modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019

Le modifiche vanno nella direzione di un ampliamento e rafforzamento della DNF, ponendo l'accento sulle «modalità di gestione» dei rischi adottate dall'impresa



Rilevanza delle informazioni riguardanti le modalità di gestione dei rischi censiti, con riguardo alle procedure e ai presidi adottati o non adottati

La modifica allinea la disciplina nazionale ai principi della Direttiva 2013/34/UE

Dichiarazioni di conformità della DNF

- Le DNF, comunque presentate, possono riportare una dicitura di conformità al D. Lgs 254/2016 (art. 7 D. Lgs 254/2016)
- La dicitura può essere apposta anche se vengono omessi i controlli di cui all'art. 3 comma 10, ma solo se:
 - ✓ Si dichiara espressamente che non sono stati svolti i controlli
 - ✓ Se sono soddisfatti almeno due dei seguenti limiti:
 - ✓ n. dipendenti < 250</p>
 - ✓ Totale attivo < 20 mio</p>
 - ✓ Totale ricavi netti < 40 mio</p>

Modalità di presentazione della DNF

- □ La DNF può essere collocata (art. 5 D. Lgs 254/2016):
 - ✓ In apposita sezione della Relazione sulla gestione (con eventuali rinvii ad altre sezioni)
 - ✓ In Relazione distinta, fermo restando l'obbligo che sia contrassegnata da analoga dicitura
- Se la società che predispone la DNF adotta, già da tempo, forme di rendicontazione sociale quali il BILANCIO DI SOSTENIBILITA', è possibile attribuire al report di sostenibilità la valenza congiunta di DNF

Modalità di presentazione della DNF (2)

Nel caso di integrazione della DNF nel report di sostenibilità, tenuto anche conto delle modifiche Legge di bilancio 2019 che pongono l'accento sulle «modalità di gestione» e quindi sulla dimensione ESG del sistema di reporting, è ipotizzabile che ai controlli formali previsti dal D. Lgs 254/2016 si affianchi un controllo più di qualità/processo svolto da una struttura accreditata indipendente, come prospettato dal documento «Corporate Responsibility reporting e verifica» pubblicato da CNDCEC e RINA nel maggio 2018



Orientamento verso un ruolo di attestazione dell'efficacia di processo e della valutazione d'impatto, che va oltre la dinamica della mera assurance → sinergie con il Laboratorio di analisi d'impatto della Camera di Commercio di Torino

I punti di vista dell'organo di controllo

Intenzionalità del processo → profit for purpose


Rafforzamento del governo societario attraverso l'adozione di programmi di responsabilità sociale in sintonia con le raccomandazioni UE (art. 6 D. Lgs. 175/2016 «Madia»)



Considerazione dei rischi ESG (ambientali, sociali, di governance) nell'ambito della gestione del rischio aziendale (ERM)

Integrated
Sustainability
Reporting - GRI
Standards / IIRC
Framework

Il sistema dei controlli della DNF (art. 3 D. Lgs. 254/2016)



DECRETI DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

OBBLIGO RENDICONTAZIONE SOCIALE

IMPRESA SOCIALE (D.LGS 112/17 - G.U. 19.07.2017)

CINQUE PER MILLE (D.LGS 111/17 - G.U. 18.07.2017)

CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS. 117/17 – G.U. 03.07.2017)

MODELLI DI BILANCIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (DECRETO 05.03.2020 G.U. 18.04.2020) ART. 9

Scritture contabili

ART. 8

Trasparenza destinazione somme assegnate

ART. 14

Bilancio sociale


Mod. B - Rendiconto gestionale

Mod. C - Relazione di missione

Mod. D - Rendiconto per cassa


LINEE GUIDA TERZO SETTORE

DECRETO 4 LUGLIO 2019 -G.U. N. 186 DEL 9-8-2019



LINEE GUIDA
BILANCIO
SOCIALE

DECRETO 23 LUGLIO 2019 -G.U. N. 214 DEL 12-9-2019



LINEE GUIDA
VALUTAZIONE
D'IMPATTO

DA ADOTTARE DAL 2021 CON RIFERIMENTO AI BILANCI SOCIALI DELL'ESERCIZIO 2020

Linee guida BS Enti del Terzo Settore (Decreto 4 luglio 2019)

§	CONTENUTI
1	Metodologia
2	Informazioni generali
3	Struttura, governo e amministrazione
4	Persone che operano per l'ente
5	Obiettivi e attività
6	Situazione economico-finanziaria
7	Altre informazioni
8	Monitoraggio svolto dall'organo di controllo (modalità di effettuazione ed esiti)

Linee guida BS Enti del Terzo Settore Aspetti salienti (1)

- Introduzione e riferimenti normativi: «... il bilancio sociale deve essere visto non solo nella sua dimensione finale di atto, ma anche in una dimensione dinamica come processo di crescita della capacità dell'ente di rendicontare le proprie attività da un punto di vista sociale attraverso il coinvolgimento di diversi attori e interlocutori» (par. 1)
- Finalità: il bilancio sociale può essere definito come uno «strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall'organizzazione» (par. 2)
- Possibilità di adozione su base volontaria e pubblicazione ad es, sul sito istituzionale (par. 3)
- Documento stakeholder oriented, che individua le utilità di ciascun gruppo di destinatari: associati, amministratori, istituzioni, potenziali donatori (par. 4)
- Definizione dei principi di redazione: rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità,

Linee guida BS Enti del Terzo Settore Aspetti salienti (2)

- Definizione dei principi di redazione: rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità, autonomia (di valutazione e di giudizio) delle terze parti (par. 5)
- Struttura e contenuto minimo, compresi modalità ed esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo (par. 6)
- Elenco degli specifici aspetti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali, distinto tra imprese sociali e per gli enti diversi dalle imprese sociali (par. 6)
- Approvazione, deposito e diffusione (par. 7)
- Monitoraggio svolto dall'organo di controllo, i cui esiti formano parte integrante del Bilancio Sociale

Linee guida VIS Enti del Terzo Settore (Decreto 23 luglio 2019)

§	CONTENUTI
1	Introduzione e riferimenti normativi
2	Finalità
3	Soggetti tenuti
4	Platea destinatari
5	Processo e misurazione
6	Coordinamento con il Bilancio Sociale
7	Pubblicità e diffusione
8	Ruolo dei soggetti esterni


Linee guida VIS Enti del Terzo Settore Aspetti salienti (1)

- Introduzione e riferimenti normativi: per impatto sociale si intende «la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato» (art. 7 co. 3 L. cit.)» (par. 1)
- Finalità: «... definire criteri e metodologie condivisi secondo i quali gli enti di Terzo settore possono condurre valutazioni di impatto sociale, che consentano di valutare, sulla base di dati oggettivi e verificabili, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e rendere disponibili agli stakeholders informazioni sistematiche sugli effetti delle attività realizzate. Le valutazioni saranno realizzate con metodi qualitativi e quantitativi e potranno prevedere un sistema di indici e indicatori di impatto, da mettere in relazione con quanto eventualmente rendicontato nel bilancio sociale» (par. 2)
- Soggetti tenuti: ETS che intrattengono rapporti con la PA, che realizzano interventi di media e lunga durata (almeno 18 mesi) e di entità economica > 1 mio di euro (par. 3)
- Destinatari: «... tutti i soggetti interessati al cambiamento sociale, culturale ed economico che è stato generato» (par. 4)

Linee guida VIS Enti del Terzo Settore Aspetti salienti (2)

- Processo e misurazione: (i) pluralità di approcci con metriche e tecniche di misurazione differenti, da scegliere in funzione della tipologia di attività e progetti svolti dall'ente; (ii) elevato grado di autonomia della VIS nel rispetto di alcuni principi e contenuti minimi, oltre a determinati requisiti di processo (dimensioni di analisi / fasi) (par. 5)
- La VIS può divenire parte integrante del BS laddove vengono previste "informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi" (par. 6)
- Elenco degli specifici aspetti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali, distinto tra imprese sociali e per gli enti diversi dalle imprese sociali (par. 6)
- Pubblicità e diffusione (par. 7)
- Ruolo dei soggetti esterni (par. 8)

Il sistema dei controlli degli ETS (Decreto MLPS del 4 luglio 2019)



Adesione volontaria alle politiche di sostenibilità

- Commitment alla trasparenza nei confronti dei propri stakeholder
- Migliore accesso al credito
- Supply chain rapporti di filiera sostenibile
- Rapporti con la PA
- Miglioramento immagine e reputation aziendale
- Vantaggi competitivi
- Rating di legalità in funzione merito creditizio e agevolazioni nelle gare d'appalto
- Elemento di sostenibilità aziendale che rafforza il presupposto della continuità aziendale in ottica di adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, secondo i principi richiamati dal Codice della crisi e dell'insolvenza (D. Lgs 14/2019) e declinati, quali paradigma della gestione dell'impresa, nell'art. 2086 comma 2 del codice civile.

Schema tipo di bilancio sociale del Metodo Piemonte e Linee guida ETS

NOTA METODOLOGICA 1. METODOLOGIA APPLICATA 2. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE IDENTITÀ 3. STRUTTURA, GOVERNO E **AMMINISTRAZIONE** 4. PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE **RESPONSABILITA' RENDICONTO** 5. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA **ECONOMICA RESPONSABILITA'** 6. OBIETTIVI E ATTIVITA' **SOCIALE RELAZIONE SOCIALE RESPONSABILITA'** 7. ALTRE INFORMAZIONI **AMBIENTALE** ORIENTAMENTO PER LA FUTURA GESTIONE 8. MONITORAGGIO SVOLTO DALL'ORGANO **GIUDIZIO DI VALIDAZIONE** DI CONTROLLO

Obiettivi di miglioramento verso la valutazione d'impatto sociale

Il Bilancio sociale si conclude con la definizione dei nuovi obiettivi del processo di rendicontazione sociale, avviando in concreto un circolo virtuoso di miglioramento continuo basato sulla qualità delle relazioni con gli stakeholder.

E' previsto nel percorso di miglioramento un utilizzo mirato del Bilancio sociale nei confronti degli stakeholder, per renderlo sempre più strumento di dialogo e di partecipazione (principio di inclusione), nonché ai fini del suo utilizzo quale strumento della valutazione d'impatto.




Valutazione d'impatto sociale

«Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e populamento indicatori qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato»

Fonte: Linee guida VIS Enti del Terzo Settore

L'impatto sociale è la porzione di outcome totale che si è verificata come risultato diretto dell'intervento, al netto di quella parte che avrebbe ugualmente avuto luogo anche senza l'intervento.

IMPACT CITY 2021-2023



Centro di competenze per la valutazione d'impatto promosso dal Comitato Imprenditoria Sociale della Camera di Commercio di Torino

VALUTAZIONE D'IMPATTO SOCIALE

A. A. 2019 - 2020 CORSO CUAP: «VALUTAZIONE D'IMPATTO SOCIALE»



PARTECIPAZIONE DEI COMMERCIALISTI

OTTENIMENTO QUALIFICA DI «CHIEF VALUE OFFICER» – VALUTATORE D'IMPATTO



Ecosistema per l'imprenditorialità e gli investimenti ad impatto sociale



Misurazione impatto sociale

Definizione metodologia e popolamento indicatori



IIRC – INTERNATIONAL INTEGRATED REPORTING COUNCIL

Coalizione globale di enti regolatori, investitori, imprese, organismi pubblici, professioni contabili e organizzazioni non governative. La sua mission è favorire l'elaborazione di un modello di business che metta in relazione strategie, governance, processi (input – attività – otuput) e prospetti (bilanci) nel contesto dell'ambiente esterno, finalizzato alla creazione di valore nel breve, medio e lungo termine.


IIRC Framework

CAPITALI

PROCESSI

IMPATTI

Figure 2: The value creation process:



Value creation (preservation, diminution) over time

Fonte: "International <IR> Framework 1.0", December 2013 - www.theiirc.org

Misurazione dell'Impatto Sociale





Search ...





Atelier Riforma ha raggiunto l'obiettivo di 8000 euro con il crowdfunding!



BUSINESS MODEL ATELIER RIFORMA

INPUT

ATTIVITA' E OUTPUT

OUTCOME

Capitale intellettuale:

Patrimonio di conoscenze dei co-founder, accademie, istituti, scuole di moda

Capitale sociale e relazionale:

Rete di relazioni su cui si basa AR (associazioni, enti no profit, ecc.), modello di impresa (start-up innovativa a vocazione sociale) e organizzativo

Capitale umano:

Sartorie sociali, magliaie, designer/sarti non professionisti, modellisti/sarti professionisti

Capitale naturale:

Capi da rigenerare quali risorse di economia circolare

Risorse finanziare:

Donazioni, contributi, avanzi di gestione

Raccolta abiti usati da privati/clienti donatori e associazioni

Rigenerazione/ trasformazione sartoriale di capi usati

Donazioni

Vendite

Capitale intellettuale:

Crescita professionale, eventi di formazione, diffusione cultura del riuso

Capitale sociale e relazionale:

Consolidamento della rete di relazioni con gli attori di filiera, evoluzione del modello organizzativo

Capitale umano:

Inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Capitale naturale:

Diminuzione inquinamento derivato dalla produzione di abiti (fast fashion), riduzione smaltimento rifiuti

Risorse finanziare:


Produzione di valore economico trattenuto e suo reimpiego nel modello di creazione di valore

CAPITALI

PROCESSI

IMPATTI

Valutazione d'impatto sociale



Approccio olistico di misurazione e gestione degli impatti di sostenibilità, nel linguaggio globale comune per la trasparenza

AGENDA

DEFINIZIONE QUADRO REGOLATORIO EUROPEO DELLA SOSTENIBILITA'

EVOLUZIONE DELLA RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA (DIRETTIVA NFRD) VERSO LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA' (PROPOSTA DI DIRETTIVA CSRD E REGOLAMENTO TASSONOMIA)

LA CORSA DI COMMISSIONE EUROPEA E IASB PER LA DEFINIZIONE DI STANDARD COMUNI DI SOSTENIBILITA'

EVOLUZIONE DI PRACTICE E NORMATIVA DEL BILANCIO SOCIALE IN ITALIA

LO SVILUPPO DEL METODO PIEMONTE PER IL BILANCIO SOCIALE VERSO UN METODO ODCEC TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE RAZIONALE DEL PROCESSO DI BILANCIO SOCIALE DI SOSTENIBILITA' (E FORME ANALOGHE DI REPORTING INTEGRATO)

Innovazione del Metodo Piemonte

GLOBAL REPORTING

FORMAZIONE


GESTIONE

VALIDAZIONE

IMPATTO SOCIALE

METODO ODCEC TORINO

Strumenti ODCEC Torino



"... Quel senso di responsabilità sociale, che attribuiva all'imprenditore e all'impresa, è pienamente attuale. Le trasformazioni di questi anni sottolineano il tema di uno sviluppo di qualità, sostenibile per l'ambiente e per la società nel suo insieme. L'insegnamento di Olivetti è che si può perseguire al meglio l'innovazione e il progresso tecnologico sviluppando solidarietà."

> (Sergio Mattarella, nel ricordo di Adriano Olivetti a 60 anni dalla morte, Roma, 27 febbraio 2020)



Per ulteriori approfondimenti:

gchiappero@vds.it

GRUPPO
BILANCIO
SOCIALE
ODCEC TORINO

